

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	27
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative del Governo e relativi subemendamenti</i>)	35
ERRATA CORRIGE	26

SEDE REFERENTE

Lunedì 15 luglio 2013. — Presidenza del presidente della I Commissione, Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti e il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 18.30.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a

circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte quindi che è stato presentato un subemendamento all'articolo aggiuntivo 3.05 del Governo ed un subemendamento all'emendamento 81.2 del Governo (*vedi allegato 2*).

Avverte inoltre che è in distribuzione il fascicolo degli emendamenti segnalati dai gruppi; in tale ambito, l'articolo aggiuntivo Bonifazi 82.010 e l'emendamento Giampaolo Galli 82.26 devono intendersi ammissibili, dopo una più attenta valutazione svolta dalle presidenze. Segnala inoltre che ulteriori materie, comunque meritevoli di attenzione, come lavoro e previdenza, ivi comprese le proposte emendative relative a trattamenti pensionistici e redditi da lavoro, quali ad esempio il divieto di cumulo, potranno più propriamente essere trattate nell'ambito dell'esame di altri provvedimenti, come i decreti-legge in materia di lavoro, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Avverte poi che sono stati ritirati gli emendamenti Pini 5.82 e Pes 59.09. Avverte, altresì, che il deputato Maria Antezza sottoscrive i seguenti emendamenti: Mura 18.46,

Guerra 18.55, Rughetti 18.81, Mariani 18.107, Rughetti 35.2 e Burtone 37.8; i deputati Chiara Gribaudo e Giacomo Portas sottoscrivono gli emendamenti Boccuzzi 31.4, Casellato 31.14, Boccuzzi 32.100, 32.103, 32.104, 32.105, 32.106, 32.107, 32.108, 32.109, 32.110, 32.111, 32.112 e 32.113, Damiano 32.114, Casellato 32.117 e 32.118, Boccuzzi 35.7, Miccoli 36.6, Giacobbe 42.01 e 42.02, Miccoli 58.11 e Villanova 58.13; il deputato Antonio Boccuzzi sottoscrive gli emendamenti De Micheli 32.85, 32.90 e 32.92, Damiano 32.114, Causi 32.116, Miotto 32.02; il deputato Rotta sottoscrive gli emendamenti Rubinato 1.3, 2.13, 2.14, 18.64, 18.66, 18.63, 18.65, 18.67, 18.68, 26.13, 26.02, 26.04, 30.21, 30.20, 30.19, 39.53, 49.029, 50.16, 50.15, 2.33, 52.34, 78.6 e 78.5; il deputato Merlo sottoscrive l'emendamento Borghese 32.84, il deputato Bobba sottoscrive l'articolo aggiuntivo Covello 49.041.

Comunica infine che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha trasmesso una segnalazione, disponibile in distribuzione, recante osservazioni e proposte di intervento in materia di appalti pubblici, anche in relazione alle misure previste in tale materia dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Avverte che le Commissioni passano all'esame degli emendamenti segnalati cominciando da quelli relativi al titolo III, in materia di giustizia, di cui agli articoli 62 e seguenti.

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il fascicolo degli emendamenti segnalati trasmesso ai componenti le Commissioni venerdì scorso era incompleto, in quanto per un mero disguido tecnico non comprendeva un significativo numero di emendamenti segnalati dal suo gruppo, e che soltanto nella giornata di oggi è stato diffuso il fascicolo completo di tutti gli emendamenti segnalati. Rileva inoltre che soltanto oggi è stato comunicato ai gruppi che l'esame sarebbe cominciato dall'articolo 62. Per queste ragioni ritiene che l'inizio dell'esame degli emendamenti do-

vrebbe essere rinviato alla seduta di domani, in modo da dare tempo ai gruppi e al Governo di prendere contezza con il necessario agio di tutti gli emendamenti segnalati.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, rileva che il fascicolo trasmesso ai gruppi venerdì scorso, ancorché effettivamente incompleto per un errore, conteneva comunque tutti gli emendamenti segnalati dal gruppo del Movimento 5 Stelle sugli articoli del titolo III del decreto-legge. Ritiene pertanto, d'accordo con il presidente Boccia, che l'esame degli emendamenti segnalati relativi agli articoli di tale titolo possa cominciare oggi, anche al fine di non comprimere i tempi di esame degli emendamenti e di assicurare il rispetto dei termini stabiliti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente della V Commissione e relatore per la medesima*, ricorda che, nell'ambito degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, si era convenuto che gli emendamenti da esaminare potessero essere raggruppati per titoli e fa presente che il maggior numero di emendamenti è stato segnalato con riferimento al titolo I, mentre il titolo III ha il minor numero di segnalazioni e per questo le presidenze hanno concordato di iniziare da quest'ultimo.

Bruno TABACCI (Misto-CD) ritiene che le Commissioni siano nelle condizioni di lavorare speditamente sugli emendamenti riferiti al titolo III del decreto-legge, e questo anche grazie all'articolato parere espresso sul provvedimento dalla Commissione giustizia in sede consultiva.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'esame inizia quindi dagli emendamenti e articoli aggiuntivi segnalati all'articolo 62. Ricorda che l'articolo aggiuntivo 62.01

Ferranti è inammissibile. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ferranti 63.2 e Ferranti 63.1, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime invece parere contrario sui restanti emendamenti segnalati all'articolo 63.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Andrea COLLETTI (M5S) chiarisce che la finalità dell'emendamento Bonafede 63.9, di cui è cofirmatario, è solo quella di far esaurire più rapidamente il contenzioso civile pregresso, a tal fine elevando il numero di giudici ausiliari che possono essere impiegati per rafforzare gli organici.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI chiarisce che il Governo non ha nulla in contrario ad elevare a seicento il numero dei giudici ausiliari utilizzabili e sottolinea che il parere contrario sull'emendamento è motivato solo dalla mancanza di copertura finanziaria.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) osserva che l'emendamento Bonafede 63.9 è stato dichiarato ammissibile dalla presidenza e che pertanto non dovrebbe presentare problemi sotto il profilo della copertura finanziaria.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ricorda che l'adeguatezza della copertura finanziaria non costituisce criterio di ammissibilità degli emendamenti presentati ai decreti-legge, a meno che questi siano qualificati dal Governo come provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, ma non è questo il caso.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Bonafede 63.9 e Chiarelli 63.13.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento Bonafede 63.8, di cui è

firmatario, sottolineando la necessità di tenere conto dell'attuale congiuntura economica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafede 63.8.

Donatella FERRANTI (PD) riformula il suo emendamento 63.2 nei termini indicati dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 63.2 (*nuova formulazione*).

Donatella FERRANTI (PD), con riferimento alla proposta di riformulazione del suo emendamento 63.1, osserva che cinque anni dopo il pensionamento sono un tempo eccessivamente lungo. Chiede quindi se il Governo e i relatori siano disponibili a fare riferimento a tre anni dalla data di pensionamento.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI dichiara che il Governo è disponibile a fare riferimento a tre anni dalla data di pensionamento, ma ritiene che lo stesso principio debba essere applicato anche ai professori universitari, di cui alla lettera *b*) del comma 3, che non viene modificato dall'emendamento Ferranti 63.1. Propone quindi la riformulazione dell'emendamento Ferranti 63.1 nel senso di fare riferimento a tre anni dal collocamento a riposo sia per gli avvocati e i notai, sia per i professori universitari (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, dichiara che i relatori concordano con la ulteriore proposta di riformulazione prospettata dal Governo.

Donatella FERRANTI (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 63.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 63.1 (*nuova formulazione*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che

l'emendamento Daniele Farina 63.13 non sarà posto in votazione in quanto assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ferranti 63.2 (*nuova formulazione*).

Esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti segnalati all'articolo 64.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori, precisando che il parere contrario sull'emendamento Gebhard 64.10 è motivato dal fatto che il Governo ritiene che per il reclutamento dei giudici ausiliari per il circondario di Bolzano debbano essere utilizzati gli stessi criteri impiegati per il reclutamento dei magistrati presso le sezioni stralcio.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente che, in ogni caso, il comma 4 dell'articolo 64 già prevede che per la nomina a giudice ausiliario nel circondario di Bolzano occorra una adeguata conoscenza anche della lingua tedesca.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il suo emendamento 64.1.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Gebhard 64.10.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento La Russa 65.13; parere favorevole sull'emendamento Ferranti 65.1, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « a parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore età anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'albo »; parere contrario sull'emendamento La Russa 65.14.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo che sull'emendamento La Russa 65.13, rispetto al quale il parere del Governo è favorevole sul secondo periodo, mentre è contrario sul primo periodo.

Rileva infatti che il Governo giudica improprio acquisire il parere dei Consigli degli ordini distrettuali sulla pianta organica dei giudici ausiliari, anche perché su questa materia sono sentiti i Consigli giudiziari, nei quali sono rappresentati anche gli avvocati.

Massimo Enrico CORSARO (FdI) osserva che la presenza degli avvocati nei Consigli giudiziari non è finalizzata a rappresentare le istanze dell'ordine degli avvocati e che su una materia così delicata, come la pianta organica dei giudici ausiliari, è importante che possano esprimersi anche gli avvocati. Auspica pertanto che le Commissioni approvino l'emendamento La Russa 65.13 nella sua integrità.

Le Commissioni approvano l'emendamento La Russa 65.13.

Donatella FERRANTI (PD) esprime perplessità sulla proposta di riformulazione del suo emendamento 65.1, la quale vanifica gli intenti dell'emendamento stesso, il cui scopo era quello di riconoscere un titolo preferenziale ai più giovani di età tra quanti abbiano almeno cinque anni di esperienza. Non accetta pertanto la riformulazione proposta dai relatori ed insiste per la votazione del suo emendamento 65.1.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, modificando il parere già reso, dichiara che il Governo si rimette alle Commissioni sull'emendamento Ferranti 65.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, premesso che i relatori modificano a loro volta il parere espresso sull'emendamento 65.1, pronunciandosi a favore dello stesso, propone che l'emendamento sia in ogni caso riformulato, unicamente a fini di *drafting*, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 65.1, testé avanzata.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 65.1 (*nuova formulazione*).

Massimo Enrico CORSARO (FdI) chiede al rappresentante del Governo di motivare il parere contrario espresso in relazione all'emendamento La Russa 65.14, di cui è cofirmatario, essendo tale proposta emendativa chiaramente volta a perseguire la fondamentale esigenza di rendere più efficiente il sistema giudiziario.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI chiarisce la ragione del parere contrario espresso sull'emendamento La Russa 65.14, evidenziando che nell'organizzazione degli uffici giudiziari vige il sistema tabellare, come diretta applicazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.

Fa presente, quindi, che, per tale ragione, non è opportuno attribuire poteri al capo ufficio in deroga al criterio tabellare e, pertanto, la proposta emendativa in oggetto non può essere accolta.

Precisa, tuttavia, che il presidente della Corte di appello, nell'assegnazione dei giudici ausiliari alle diverse sezioni dell'ufficio, potrà tenere conto delle specifiche competenze professionali maturate, compatibilmente con il predetto criterio tabellare.

La Commissione respinge l'emendamento La Russa 65.14.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 69.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 69.1, se riformulato nei termini indicati dai relatori.

Donatella FERRANTI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 69.1, avanzata dal relatore.

Andrea COLLETTI (M5S) non condivide la riformulazione dell'emendamento Ferranti 69.1 proposta dal relatore, ritenendo preferibile la versione originaria.

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 69.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'articolo aggiuntivo Daniele Farina 72.03 si intende accantonato.

Procede, quindi, all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 73, esprimendo parere contrario sugli emendamenti Ferranti 73.9 e Bonafede 73.74, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 73.10, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), parere favorevole sull'emendamento Bonafede 73.77 e, conseguentemente, invita i presentatori degli emendamenti Ferranti 73.13 e Chiarelli 73.64 a ritirarli, in quanto questi ultimi sarebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 73.77.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Ferranti 73.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), parere contrario sugli emendamenti Molteni 73.16 e Ferranti 73.8, nonché parere favorevole sull'emendamento Gebhard 73.51 e sull'emendamento Ferranti 73.11, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 73.3, parere contrario sugli identici emendamenti Bonafede 73.78 e Ferranti 73.2, nonché sull'emendamento Corsaro 73.81 e sugli identici emendamenti Ferranti 73.4 e Bonafede 73.42. Esprime, poi, parere favorevole sugli identici emendamenti Ferranti 73.6 e Bonafede 73.40, parere contrario sull'emendamento Ferranti 73.12, nonché parere favorevole sull'emendamento Ferranti 73.5.

Avverte, quindi, che gli emendamenti Daniele Farina 73.60, Nuti 73.30, Bonafede 73.26 e Ferranti 73.14 sono accantonati.

Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Fucci 73.84, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), avvertendo che dalla relativa approvazione deriverebbe l'assorbimento degli emendamenti Fucci 73.83 e 73.82 e Ferranti 73.7.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori, ad eccezione che sugli emendamenti: Bonafede 73.77, sul quale esprime parere contrario; Gebhard 73.51, sul quale si rimette alle Commissioni; Ferranti 73.3, sul quale esprime parere contrario; Ferranti 73.5, sul quale esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti: *Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage di cui al comma 5, secondo periodo, è svolta anche in collaborazione con le scuole di specializzazione per le professioni legali ».*

Donatella FERRANTI (PD) ritira il suo emendamento 73.9.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede al rappresentante del Governo un ripensamento in ordine al parere contrario espresso sull'emendamento Bonafede 73.74, di cui è cofirmatario, ritenendo che il riferimento alla media degli esami indicati, tra i requisiti per l'ammissione allo stage formativo, rischi di limitare eccessivamente la platea degli aspiranti.

Andrea COLLETTI (M5S) si associa alla richiesta formulata dal collega Sorial, evidenziando l'opportunità di considerare il criterio del « doppio binario » in quanto vi sono dei casi in cui è noto che il corso di laurea presso una certa Facoltà sia più semplice rispetto ad un'altra, come accade ad esempio per la Facoltà di giurisprudenza di Bologna rispetto all'omologa Facoltà di Padova.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI ribadisce il parere contrario espresso sull'emendamento Bonafede 73.74.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 73.74.

Donatella FERRANTI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 73.10, avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 73.10 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI chiede una breve sospensione dei lavori per svolgere taluni approfondimenti.

La seduta, sospesa alle 19.30, è ripresa alle 20.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) stigmatizza il fatto che la sospensione della seduta si sia protratta oltre il previsto.

Francesco BOCCIA, *presidente della V Commissione e relatore per la medesima*, si scusa per il protrarsi della sospensione della seduta, ricordando che la sospensione è stata richiesta dal rappresentante del Governo per esigenze di approfondimento, ed assicura che non vi saranno ulteriori interruzioni.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bonafede 73.77.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che gli identici emendamenti Ferranti 73.13 e Chiarelli 73.64 risultano preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bonafede 73.77. Passando all'emendamento Ferranti 73.1, chiede al presentatore se accetti la riformulazione proposta.

Donatella FERRANTI (PD) accetta la riformulazione della proposta emendativa a sua firma 73.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 73.1 (*nuova formulazione*).

Guido GUIDESI (LNA), con riferimento all'emendamento Molteni 73.16, chiede le

ragioni del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI rileva come non appaia condivisibile collegare il luogo di residenza del tirocinante alla sede dell'ufficio giudiziario dove si svolge il tirocinio formativo.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 73.16.

Donatella FERRANTI (PD) illustra le finalità della proposta emendativa a sua firma 73.8 e chiede le ragioni del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, confermando il parere contrario precedentemente espresso, rileva che la proposta emendativa in esame, nel prevedere la durata del tirocinio formativo pari a due anni, comporta un evidente disallineamento rispetto ai termini di svolgimento della pratica forense, attualmente fissati a diciotto mesi. A suo parere, quindi, ove approvata, la proposta emendativa potrebbe determinare effetti disincentivanti del tirocinio.

Massimo Enrico CORSARO (FdI) osserva che non vi è coerenza tra il parere espresso dal rappresentante del Governo con riferimento all'emendamento Ferranti 73.8 e quello espresso sulla proposta emendativa esaminata in precedenza.

Donatella FERRANTI (PD) ritira la proposta emendativa a sua firma 73.8.

Le Commissioni approvano l'emendamento Gebhard 73.51.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, passando all'emendamento Ferranti 73.11, fa presente che per lo stesso è stata proposta una riformulazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) e chiede al presentatore se accetti la riformulazione proposta.

Donatella FERRANTI (PD) accetta la riformulazione della proposta emendativa a sua firma 73.11.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Ferranti 73.11 (*nuova formulazione*) e Ferranti 73.3, quindi respingono gli identici emendamenti Bonafede 73.78 e Ferranti 73.2.

Massimo Enrico CORSARO (FdI) illustra le finalità della proposta emendativa a sua firma 73.81 e chiede le ragioni del parere contrario espresso dal Governo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI rileva che il parere contrario del Governo sulla proposta emendativa in esame è motivata esclusivamente dall'assenza di copertura finanziaria.

Francesco BOCCIA, *presidente della V Commissione e relatore per la medesima*, fa presente che nella relazione tecnica allegata al decreto si assicura, per ciò che concerne le spese connesse ai contratti di assistenza e manutenzione delle nuove dotazioni strumentali, che le stesse verranno incluse nei contratti già in essere presso gli uffici giudiziari a valere sulle ordinarie risorse di bilancio.

Massimo Enrico CORSARO (FdI) si dichiara eventualmente disponibile a riformulare la sua proposta emendativa 73.81 in modo da reperire la copertura finanziaria nell'ambito degli 800.000 euro già previsti per la copertura del comma 4 dell'articolo 73.

Maino MARCHI (PD) rileva come lo stanziamento di 800.000 euro per la copertura del comma 4 dell'articolo 73 è limitato al solo anno 2013.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che, trattandosi di reperire risorse per fornire attrezzature minimali indispensabili alla formazione degli stagisti, non dovrebbe essere previsto un tetto massimo di spesa.

Massimo Enrico CORSARO (Fdi) ritiene che lo stanziamento di 800.000 euro per 1.000 postazioni sia eccessivo. Propone, quindi, di fissare un limite unitario di spesa.

Matteo BRAGANTINI (LNA) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta emendativa Ferranti 73.81.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che l'emendamento Corsaro 73.81 venga accantonato.

Maino MARCHI (PD) ritiene che sul punto possa essere presentato in Assemblea un ordine del giorno.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI chiede l'accantonamento della proposta emendativa Ferranti 73.81.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'emendamento Corsaro 73.81 si intende accantonato.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il suo emendamento 73.4.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Ferranti 73.6 e Bonafede 73.40.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il suo emendamento 73.12.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 73.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 73.5.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 73.5 (*nuova formulazione*).

Francesco Paolo SISTO *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che si intendono accantonati gli emendamenti Daniele Farina 73.60, Nuti 73.30, Bonafede 73.26 e Ferranti 73.14.

Rocco PALESE (Pdl) sottoscrive l'emendamento 73.84 e ne accetta la riformulazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Fucci 73.84 (*nuova formulazione*).

Francesco Paolo SISTO *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 73.84 (*nuova formulazione*) sono da ritenersi assorbiti i seguenti emendamenti: Fucci 73.83 e 73.82 e Ferranti 73.7.

Procede, quindi, all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 74, esprimendo parere contrario sull'emendamento Bonafede 74.2, parere favorevole sull'emendamento 74.5 del Governo e, quanto all'emendamento Ferranti 74.1, invita il presentatore al ritiro in quanto l'emendamento sarebbe da ritenersi assorbito a seguito della eventuale approvazione dell'emendamento 74.5 del Governo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere contrario all'emendamento Bonafede 74.2 in quanto lo stesso prevede la soppressione di un articolo che il Governo vorrebbe invece mantenere pur con una diversa formulazione. Esprime altresì parere contrario all'emendamento Ferranti 74.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 74.5 del Governo.

Andrea COLLETTI (M5S) fa presente che l'emendamento 74.5 del Governo, pur favorendo le esigenze di velocizzazione nello smaltimento degli arretrati della Corte di Cassazione, potrebbe tuttavia avere come effetto un rallentamento della possibilità dei cittadini di ottenere rapidamente giustizia presso le Corti d'Appello.

Donatella FERRANTI (PD) annuncia il ritiro del suo emendamento 74.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Bonafede 74.2 ed approvano l'emendamento 74.5 del Governo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, procede, quindi, all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 75, proponendo l'accantonamento dell'emendamento 75.3 del Governo nonché dell'identico emendamento Ferranti 75.2. Procede, quindi, all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 76, proponendo di accantonare l'emendamento Bonafede 76.1 e La Russa 76.4.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che gli identici emendamenti 75.3 del Governo e Ferranti 75.2, nonché gli emendamenti Bonafede 76.1 e La Russa 76.4, si intendono accantonati.

Procede, quindi, all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 77, esprimendo parere contrario sull'emendamento Gitti 77.6.

Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Ferranti 77.1 e 77.2 nonché sull'emendamento Bonafede 77.5. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 77.3.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI propone l'accantonamento dell'emendamento Gitti 77.6.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Ferranti 77.1 e 77.2, nonché sull'emendamento Bonafede 77.5. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 77.3.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'emendamento Gitti 77.6 si intende accantonato.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul suo emendamento 77.1 dichiara di non condividere il parere negativo del Governo in quanto già con riferimento al rito del lavoro è stata dimostrata l'inefficacia della previsione della obbligatorietà del tentativo di conciliazione. A suo modo di vedere il tentativo di conciliazione deve essere una facoltà da attribuire al magistrato in presenza tuttavia di percorsi predeterminati. Sul punto, peraltro, si sono conformemente espressi moltissimi soggetti ascoltati in sede di audizioni.

Andrea COLLETTI (M5S) dichiara di condividere gli emendamenti Ferranti 77.1, 77.2 e 77.3 nonché l'emendamento Bonafede 77.5.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ricorda che la ratio dell'articolo 77 è quella di favorire la deflazione del contenzioso, imponendo al giudice il tentativo di conciliazione e attribuendo alle parti che non aderiscono a tale istituto le relative responsabilità. In altre parole proprio la mera facoltà attribuita al giudice di effettuare il tentativo di conciliazione giudiziale prevista dall'emendamento Ferranti 77.1 potrebbe vanificare tale effetto deflattivo del contenzioso.

Francesca BUSINAROLO (M5S) dichiara di condividere l'emendamento Ferranti 77.1.

Donatella FERRANTI (PD), pur condividendo lo spirito delle disposizioni di cui all'articolo 77, evidenzia che proprio l'effetto deflattivo del contenzioso cui tale articolo mirerebbe non può realizzarsi solo ed esclusivamente attraverso l'imposizione al giudice di esperire il tentativo di conciliazione. Fa presente, infatti, che esistono questioni complesse che il giudice deve poter approfondire adeguatamente e che la conciliazione può essere perseguita quando vi siano questioni di merito di facile risoluzione per il magistrato che dovrà, altresì, adeguatamente motivare le sue scelte.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) condivide l'emendamento Ferranti 77.1 e auspicando che prima o poi si addivenga ad una gestione consecutiva delle cause e delle controversie, fa presente che nel contesto attuale la previsione di un tentativo obbligatorio di conciliazione che il giudice è tenuto ad esperire potrebbe portare a cattive soluzioni.

Simonetta RUBINATO (PD) concorda con la proposta dell'onorevole Marchi ed aggiunge che, a suo avviso, sarebbe più corretto utilizzare l'espressione « formula », anziché « deve formulare », in quanto più coerente con l'impostazione codicistica.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, osserva come la formulazione proposta lasciando sia il verbo « dovere » che il richiamo all'effettiva possibilità sia un buon punto di equilibrio obbligando il giudice ad una motivazione della sua scelta.

Simonetta RUBINATO (PD) insiste sulla sua proposta richiamando altre disposizioni del codice di procedura civile.

Il sottosegretario Cosimo Maria Maria FERRI concorda con la proposta dell'onorevole Rubinato, ricordando come essa sia coerente con altre disposizioni del codice. Richiama quindi la necessità di una ulteriore valutazione rilevando come l'attività del giudice sarebbe più limitata.

Donatella FERRANTI (PD) osserva che il tema è stato suddiviso negli emendamenti a sua prima firma 77.1 e 77.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, chiede all'onorevole Ferranti se accetta la riformulazione proposta.

Donatella FERRANTI (PD) accetta la riformulazione con l'integrazione suggerita dall'onorevole Rubinato (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S) annuncia il voto favorevole del suo gruppo in considerazione della riformulazione accettata dalla presentatrice.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 77.1 (*nuova formulazione*).

Donatella FERRANTI (PD) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 77.2, sottolineando come esso sia particolarmente connesso al precedente.

Il sottosegretario Cosimo Maria Maria FERRI concordando sul fatto che le due proposte emendative siano legate, annuncia che il Governo si rimette quindi alle Commissioni sull'emendamento Ferranti 77.2.

Donatella FERRANTI (PD) invita anche i relatori a rivedere il proprio parere.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte gli emendamenti Ferranti 77.2 e del successivo Bonafede 77.5 si intendono accantonati.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 77.3.

Maino MARCHI (PD) fa presente che l'emendamento Rubinato 78.5 deve intendersi ritirato, in quanto erroneamente segnalato. Chiede quindi di includere nell'ambito degli emendamenti segnalati anche l'emendamento Rubinato 18.63.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, formula parere contrario sull'emendamento Gitti 78.2, mentre esprime parere favorevole con riformulazione degli identici emendamenti De Micheli 78.4 e Censore 78.7, facendo presente che, ove sia accolta la riformulazione i due emendamenti sarebbero riferiti all'articolo 82, assumendo rispettivamente i numeri 82.39 e 82.40 (*vedi allegato 1*). In ogni caso,

rileva che le proposte emendative dovrebbero essere accantonate ed esaminate insieme alle altre proposte emendative riferite all'articolo 82.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) chiede le ragioni per le quali i relatori ed il Governo hanno espresso parere contrario sull'emendamento Gitti 78.2, precisando come esso miri ad un'accelerazione delle procedure di pagamento dei crediti.

Simonetta RUBINATO (PD) chiede di sottoscrivere l'emendamento Gitti 78.2, osservando come esso sia analogo a quello a sua prima firma 78.5, sottolineando come la proposta emendativa sia mirata a garantire tempi più rapidi per il pagamento dei crediti tra privati.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI fa presente che il Governo è contrario perché, con la proposta emendativa in esame, si inciderebbe sui presupposti stessi della facoltà di concedere la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi, sottraendo margini per la valutazione del giudice, in una materia in cui esiste già una consolidata giurisprudenza.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) insiste per la votazione dell'emendamento Gitti 78.2.

Simonetta RUBINATO (PD), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento in esame, rileva come si potrebbe anche studiare una riformulazione che lo renda aggiuntivo rispetto al testo vigente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ricorda come già oggi la norma rimetta alla valutazione del giudice la decisione sui presupposti per la concessione della provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi e ritiene che non vi sia un'effettiva utilità

della modifica proposta con l'emendamento in esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ricorda come, nella prassi, il giudice si limita a verificare la semplice esistenza di una prova vagamente contraria alla richiesta del creditore per respingerla.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, osserva come la modifica proposta nel fare riferimento alla probabile fondatezza delle ragioni del creditore, introdurrebbe un elemento di difficile valutazione e sistematico rispetto ad altre figure già presenti nei codici.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) rileva come il concetto sia già utilizzato in riferimento alla concessione di misure cautelari.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, osserva come la figura giuridica del *fumus boni iuris* sia diversa da quella richiamata dall'onorevole Mazziotti di Celso. Rileva comunque l'opportunità di accantonare la proposta emendativa in esame.

Paola DE MICHELI (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori per il suo emendamento 78.4.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bonafede 79.3, Molteni 79.2, Chiarelli 79.4 e Farina 79.6 e propone l'accantonamento degli emendamenti La Russa 79.7 e Ferranti 79.1.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Andrea COLLETTI (M5S), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento Bonafede 79.3, evidenzia come l'articolo 79 produrrà un'eccessiva semplificazione

della motivazione, con lesione dello stesso diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, sottolineando come essa diventerebbe eccessivamente astratta e slegata dal caso concreto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafede 79.3.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI propone la seguente riformulazione dell'emendamento La Russa 79.7: « *Sostituire l'articolo con il seguente:* 1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: « La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, purché gli stessi siano stati resi conoscibili dal giudice e dalle parti nel corso del giudizio prima della precisazione delle conclusioni, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione. »

Massimo Enrico CORSARO (FdI) rileva come si dovrebbe specificare che il giudice deve rendere conoscibili i precedenti alle parti e non che i medesimi siano resi conoscibili oltre che dal giudice anche dalle parti medesime.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI rileva come sia forse più opportuno procedere all'accantonamento, come proposto dai relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, concorda sull'opportunità di un ulteriore approfondimento.

Giuseppe LAURICELLA (PD) condivide la formulazione proposta dal Governo.

Andrea COLLETTI (M5S) osserva come con l'impostazione proposta si finirebbe in un regime di *common law* mentre il nostro sistema è basato sui principi del *civil law*, rifiutando la valenza obbligatoria dei precedenti giurisprudenziali.

Donatella FERRANTI (PD) osserva come la motivazione semplificata non può esimere il giudice dal dare conto dell'iter logico della decisione e rileva come il richiamo ai precedenti in questa disposizione non sarebbe chiaro con particolare riferimento alla fonte da cui i medesimi dovrebbero essere attinti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, tenendo conto di quanto emerso dal dibattito propone una nuova formulazione dell'emendamento La Russa 79.7, che assorbe anche l'emendamento Ferranti 79.1 (*vedi allegato 1*).

Massimo Enrico CORSARO (FdI) accetta la nuova formulazione dell'emendamento La Russa 79.7, testé proposta dal relatore Sisto.

Donatella FERRANTI (PD) accetta la nuova formulazione testé proposta dal relatore Sisto.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che dovrebbe essere già così nell'ordinamento.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI si rimette alle Commissioni sulla formulazione testé proposta dal relatore Sisto, fermo restando che — come rilevato dal deputato Colletti — è già così. Rileva come la *ratio* della norma elaborata dal Governo è quella di semplificare la motivazione e di consentire al giudice, laddove vi siano orientamenti costanti, di conformarsi a una motivazione standard così da raggiungere gli obiettivi di velocizzazione delle decisioni e di deflazione del contenzioso.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Ferranti 79.1 (*nuova formulazione*) e La Russa 79.7 (*nuova formulazione*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 80, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ferranti 80.1, Daniele Farina 80.4, Bonafede 80.2, Biasotti 80.3, Schullian 80.5 e La Russa 80.7. Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Schullian 80.6, in quanto lo stesso sarebbe assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Ferranti 80.1 e Daniele Farina 80.4.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI chiede che si proceda all'accantonamento degli identici emendamenti Ferranti 80.1, Daniele Farina 80.4, Bonafede 80.2, Biasotti 80.3, Schullian 80.5 e La Russa 80.7, in modo da consentire al Governo di proporre una riformulazione che venga incontro alle esigenze emerse. Rileva infatti che la soppressione dell'intero articolo 80 andrebbe ad incidere oltretutto sugli investimenti stranieri.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, evidenzia come l'articolo 80 attribuisca agli uffici giudiziari di Milano, Roma e Napoli tutte le cause civili nelle quali è parte una società con sede all'estero.

Nazzareno PILOZZI (SEL) chiede che si proceda subito alla votazione degli identici emendamenti Ferranti 80.1, Daniele Farina 80.4, Bonafede 80.2, Biasotti 80.3, Schullian 80.5 e La Russa 80.7.

Andrea COLLETTI (M5S), Maino MARCHI (PD) e Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) si associano alla richiesta del deputato Pillozzi.

Francesco BOCCIA, *presidente della V Commissione e relatore per la medesima*, chiede al Governo di compiere un'ulteriore valutazione in considerazione della condizione emersa presso le Commissioni riguardo all'opportunità di sopprimere l'articolo 80.

Donatella FERRANTI (PD) richiama quanto evidenziato al punto 2.6 contenuto nel parere approvato dalla Commissione giustizia sul provvedimento in esame, in cui si evidenzia il consenso unanime dei soggetti auditi riguardo all'opportunità di una soppressione dell'articolo 80. Ritiene infatti che tale articolo darebbe luogo a un forte aggravio per i tre uffici giudiziari previsti e non sarebbe funzionale alla revisione delle circoscrizioni giurisdizionali.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI prende atto di quanto emerso unanimemente nel dibattito e rileva che lo spirito dell'articolo 80 era quello di seguire l'impostazione del tribunale delle imprese e di tenere conto degli investimenti esteri.

Preso atto della volontà comune delle Commissioni, ricorda come l'intenzione fosse quella di riformulare il testo per cercare di superare le criticità che erano emerse. Si rimette quindi alle valutazioni delle Commissioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo di fronte alla volontà delle Commissioni.

Matteo BRAGANTINI (LNA) preannuncia l'intenzione del suo gruppo di astenersi nella votazione degli identici emendamenti Ferranti 80.1, Daniele Farina 80.4, Bonafede 80.2, Biasotti 80.3, Schullian 80.5 e La Russa 80.7.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Ferranti 80.1, Daniele Farina 80.4, Bonafede 80.2, Biasotti 80.3, Schullian 80.5 e La Russa 80.7.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'emendamento Schullian 80.6 risulta assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Ferranti 80.1, Daniele Farina 80.4, Bonafede 80.2, Biasotti 80.3, Schullian 80.5 e La Russa 80.7.

Avverte altresì che il subemendamento 0.81.2.1 e l'emendamento 81.2 del Governo si intendono accantonati, come pure si intendono accantonate tutte le proposte emendative riferite all'articolo 82. Propone inoltre una nuova formulazione dell'emendamento Ferranti 83.1 (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sulla riformulazione testé proposta.

Donatella FERRANTI (PD) accetta la riformulazione testé proposta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 83.1 (*nuova formulazione*).

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI chiede che si proceda all'accantonamento degli emendamenti che attengono all'articolo 84 e seguenti sul tema della mediazione, così da poterli discutere insieme a quelli che riguardano il concordato.

Rocco PALESE (Pdl), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che all'avvio della seduta il presidente aveva preannunciato l'intenzione delle Commissioni di concludere nella seduta odierna l'esame di tutte le proposte emendative riguardanti il tema della giustizia.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ribadisce come vi sia il consenso delle Commissioni a concludere l'esame di tutte le proposte emendative riguardanti il tema della giustizia nella seduta odierna.

Massimo Enrico CORSARO (Fdi) chiede di procedere subito alla votazione degli identici emendamenti La Russa 84.47 e Daniele Farina 84.48, che sopprimono l'intero articolo 84 e rendono quindi inutile la presentazione da parte del Governo di una nuova formulazione dell'articolo 84.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, evidenzia come, di fronte ad una richiesta del Governo di una breve sospensione sul tema

della mediazione, sia opportuno non procedere subito alla votazione degli emendamenti soppressivi.

Guido GUIDESI (LNA) ricorda che il suo gruppo aveva presentato anch'esso un emendamento integralmente soppressivo dell'articolo 84: l'emendamento Molteni 84.51. Sottoscrive quindi l'emendamento La Russa 84.47 e concorda sull'opportunità di procedere subito alla votazione.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede che l'emendamento Bonafede 84.88, presentato dal suo gruppo ed anch'esso integralmente soppressivo dell'articolo 84, sia incluso tra quelli segnalati dal suo gruppo.

Nazzareno PILOZZI (SEL) chiede di procedere subito alla votazione degli identici emendamenti La Russa 84.47 e Daniele Farina 84.48, che sopprimono l'intero articolo 84 e rendono quindi inutile la presentazione da parte del Governo di una nuova formulazione dell'articolo 84.

Francesco BOCCIA, *presidente della V Commissione e relatore per la medesima*, evidenzia come sarà comunque necessario procedere ad una sospensione dei lavori delle Commissioni per definire gli emendamenti finora accantonati sul tema della giustizia.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, preso atto della richiesta insistente pervenuta da più gruppi di procedere alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 84, esprime il parere sugli stessi.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti La Russa 84.47 e Daniele Farina 84.48, parere contrario sull'emendamento Ferranti 84.2, parere favorevole sugli identici emendamenti Ferranti 84.4 e Bonafede 84.57, parere contrario sull'emendamento Dambruoso 84.97, parere favorevole sull'emendamento Miotto 84.28, parere contrario sull'emendamento La Russa 84.27, parere contrario sugli emendamenti Bonafede 84.85 e 84.78, nonché parere contrario sugli emendamenti Fer-

ranti 84.8, 84.10 e sugli identici emendamenti Ferranti 84.9 e Bonafede 84.55. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 84.1 mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Chiarelli 84.39 e Bonafede 84.84. esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 84.5 e parere contrario sugli emendamenti Ferranti 84.18, La Russa 84.26, Chiarelli 84.35, sugli identici emendamenti Ferranti 84.11 e Bonafede 84.67 e sull'emendamento Ferranti 84.12, Chiarelli 84.37. Esprime parere favorevole sull'emendamento Chiarelli 84.36 a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sull'emendamento Zanetti 84.100 e parere favorevole sull'emendamento Ferranti 84.17. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ferranti 84.13 e Bonafede 84.66 e sull'emendamento Ferranti 84.14; esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 84.15 a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ferranti 84.20 e Bonafede 84.65 e parere favorevole sugli identici emendamenti Ferranti 84.6 e Vignali 84.106. Esprime parere contrario sugli emendamenti Ferranti 84.21, 84.3, 84.7, 84.22, 84.16, 84.19 e Bonafede 84.80. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ferranti 84.09 e propone che si proceda all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Fucci 84.08.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello del relatore ad eccezione degli emendamenti Ferranti 84.1, 84.5, 84.6, 84.3 e sull'articolo aggiuntivo Ferranti 84.09, sui quali il Governo chiede che si proceda all'accantonamento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che si procederà alla votazione degli identici emendamenti soppressivi La Russa 84.47 e Daniele Farina 84.48.

Andrea COLLETTI (M5S) osserva che anche l'emendamento Bonafede 84.88 è soppressivo dell'articolo 84 e quindi an-

drebbe parimenti posto in votazione con i due menzionati.

Massimo Enrico CORSARO (FdI) ricorda che sull'argomento della mediazione recato dall'articolo 84, di cui gli identici emendamenti in esame chiedono la soppressione, si è già espressa la Corte costituzionale con un giudizio di incostituzionalità, a cui gli emendamenti soppressivi si richiamano.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra le motivazioni dell'emendamento Bonafede 84.88, soppressivo dell'articolo 84, in materia di mediazione civile e commerciale, in particolare alla luce del disposto dell'articolo 24 della Costituzione. Evidenzia inoltre la palese mancanza dei presupposti di straordinaria urgenza per l'inserimento in decreto-legge.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritiene che l'approvazione dell'articolo 84 non possa rivelarsi altro che uno strumento per la privatizzazione della giustizia in Italia, prevedendo costi per il cittadino per l'esercizio della propria difesa e privando il cittadino del diritto costituzionale alla giustizia. Invita pertanto le Commissioni ad esprimersi per la soppressione dell'articolo 84, che ritiene assolutamente non in linea con i principi costituzionali.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti La Russa 84.47, Daniele Farina 84.48, Molteni 84.51 e Bonafede 84.88.

Maino MARCHI (PD) chiede che si proceda subito alla sospensione dei lavori per dare tempo al Governo di completare la propria istruttoria sugli emendamenti accantonati.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ritiene che si potrebbe procedere alle votazioni laddove il parere dei relatori e del Governo è stato espresso.

Donatella FERRANTI (PD), illustrando il suo emendamento 84.2, osserva che sui punti chiave dell'articolo 84, sui quali i relatori hanno reso parere favorevole, il Governo ha chiesto l'accantonamento. In particolare, sull'argomento della mediazione obbligatoria, ritiene necessario addivenire ad una diversa soluzione, trattandosi innanzitutto di un problema di cultura, attraverso un sistema che incentivi l'utilizzazione di tale strumento. Ritiene infine che non ci si possa pronunciare senza che il Governo abbia sciolto la propria riserva sul punto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ribadisce l'opportunità di proseguire con la votazione degli emendamenti laddove i pareri siano stati espressi, pur comprendendo i rilievi circa la necessità di un esame dell'articolo il più unitario possibile.

Laura CASTELLI (M5S) chiede di conoscere i motivi reali delle richieste di accantonamento avanzate dal Governo.

Maino MARCHI (PD) ritiene inutile votare senza conoscere la posizione finale che assumerà il Governo, essendo accantonati gli emendamenti riguardanti le parti fondamentali dell'articolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI fa presente che la richiesta di accantonamento di alcuni emendamenti riferiti all'articolo 84 si riferiva all'opportunità di procedere unitariamente, vista la richiesta di una pausa tecnica, per economia dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, ricorda che si tratta di sei emendamenti su trentasei.

Donatella FERRANTI (PD), fa presente che non ritirerà il suo emendamento 84.2, che affronta il problema della obbligatorietà e della mancanza del criterio della competenza territoriale.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento Ferranti 84.2, che non indica in quale modo verrebbe risolto il problema della competenza che dovesse sorgere tra organismi di mediazione. Osserva invece che il Governo non intende trasformare l'istituto della mediazione in un quarto grado di giudizio, che si aggiungerebbe ai tre gradi di giudizio esistenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Ferranti 84.2 e gli identici emendamenti Ferranti 84.4 e Bonafede 84.57.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente che la votazione dell'emendamento Dambrosio 84.97 è preclusa dall'approvazione dell'emendamento Ferranti 84.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Miotto 84.28 e respingono l'emendamento La Russa 84.27.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento Bonafede 84.85.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafede 84.85.

Andrea COLLETTI (M5S), illustrandolo, invita a votare l'emendamento Bonafede 84.78, che ritiene risponda a motivi di buon senso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafede 84.78.

Donatella FERRANTI (PD), ritira il suo emendamento 84.8.

Donatella FERRANTI (PD) ritira i suoi emendamenti 84.10 e 84.9.

Le Commissioni respingono l'emendamento Chiarelli 84.39.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento Bonafede 84.84, del quale auspica l'approvazione.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) sottolinea l'importanza dell'emendamento Bonafede 84.84, di cui è cofirmatario, il quale sopprime la previsione che la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ricordato poi che la scelta di limitare la discussione a un numero contenuto di emendamenti segnalati doveva servire ad approfondire la riflessione su quest'ultimi, chiede le ragioni del parere contrario sull'emendamento in esame.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI chiarisce che il parere del Governo sull'emendamento Bonafede 84.84 è contrario perché questo ridimensiona la mediazione, mentre il Governo crede in essa come misura di deflazione del contenzioso civile.

Andrea COLLETTI (M5S) dichiara che il suo gruppo è contrario a prevedere la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale in quanto ritiene che in questo modo si riducano le tutele giurisdizionali e si comprimano i diritti costituzionalmente riconosciuti ai cittadini.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafede 84.84.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'emendamento Ferranti 84.5 si intende accantonato.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il suo emendamento 84.18.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti La Russa 84.26 e Chiarelli 84.35.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il suo emendamento 84.11, in quanto superato a seguito dell'approvazione del suo emendamento 84.2, nonché il suo emendamento 84.12.

Le Commissioni respingono l'emendamento Chiarelli 84.37.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'emendamento Chiarelli 84.36 sarà posto in votazione in una nuova formulazione conseguente ad una correzione di puro *drafting* (vedi allegato 1).

Le Commissioni approvano l'emendamento Chiarelli 84.36 (*nuova formulazione*).

Enrico ZANETTI (SCpI) illustra il suo emendamento 84.100, del quale auspica l'approvazione.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea l'importanza dell'emendamento Zanetti 84.100, che prospetta una modifica del testo sulla quale c'era un orientamento concorde di tutta la Commissione giustizia, e ne chiede eventualmente l'accantonamento.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI dichiara che il Governo ha espresso parere contrario sull'emendamento Zanetti 84.100 ritenendo coerente prevedere che l'organismo di mediazione, mentre è liberamente scelto dalle parti prima del giudizio, debba essere indicato dal giudice nella fase del giudizio. In ogni caso il Governo non è contrario all'accantonamento dell'emendamento.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che su una modifica così circoscritta come quella prospettata dall'emendamento Zanetti 84.100 non occorra riflettere troppo a lungo e fa presente il conflitto di interesse in cui può incorrere il giudice che si trovi a dover indicare alle parti l'organismo di mediazione cui fare ricorso.

Enrico ZANETTI (SCpI) concorda sul fatto che la questione posta dal suo emendamento 84.100 non richiede approfondimenti così complessi da rendere necessario l'accantonamento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, preso atto che l'orientamento del Governo è in questo senso, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zanetti 84.100.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 84.17.

Donatella FERRANTI (PD) ritira i suoi emendamenti 84.13 e 84.14 e accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 84.15.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 84.15 (*nuova formulazione*).

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo emendamento 84.20, sottolineandone la connessione con il suo emendamento 84.21, e chiede l'accantonamento dei predetti emendamenti, come pure del suo emendamento 84.3.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione* avverte che si intendono accantonati gli emendamenti Ferranti 84.20, 84.6, 84.21 e 84.3.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo emendamento 84.7, chiarendo che si tratta anche in questo caso di una misura di incentivazione del ricorso alla mediazione, e ne chiede l'accantonamento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione* avverte che l'emendamento Ferranti 84.7 si intende accantonato.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il suo emendamento 84.22 ed illustra il suo emendamento 84.16.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che gli emendamenti Ferranti 84.7 e 84.16 comportano una riduzione del gettito per l'erario e necessitano pertanto di una copertura finanziaria.

Donatella FERRANTI (PD) osserva che, almeno per quanto riguarda l'emendamento 84.16, non c'è nessuna riduzione di gettito in quanto le tariffe previste dal capoverso comma 5-*bis* non sono ancora vigenti. Chiarisce ad ogni modo che la proposta di soppressione del suddetto capoverso ha la finalità di incentivare il ricorso alla mediazione riducendone il costo per i cittadini.

Andrea COLLETTI (M5S) sottolinea che la soppressione del capoverso comma 5-*bis* non comporta riduzione del gettito erariale in quanto le tariffe ivi previste costituiscono compenso per l'attività del mediatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA precisa che la sua osservazione in merito alla mancanza di copertura finanziaria va in effetti riferita all'emendamento Ferranti 84.7, il quale alza il valore al di sotto del quale si prevede l'esenzione dall'imposta.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione* avverte che l'emendamento Ferranti 84.7 si intende accantonato.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento Bonafede 84.80, sottolineando come sia più corretto prevedere che in caso di mancato accordo nessun compenso sia dovuto al mediatore: la mediazione deve essere in altre parole trattata alla stregua di una obbligazione di risultato, e non di mezzi.

Donatella FERRANTI (PD) condivide la finalità dell'emendamento Bonafede 84.80, che, come molti emendamenti proposti dalla Commissione giustizia, tende a incentivare il ricorso alla mediazione riducendone il costo a carico del cittadino. Fa presente che in questo senso si muoveva anche la parte del suo emendamento 84.15 che è stata soppressa a seguito della riformulazione chiesta dai relatori e dal Governo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI conferma la contrarietà del Governo sull'emendamento Bonafede 84.80, sottolineando come, in ogni caso, siano state previste per la mediazione tariffe contenute.

Andrea COLLETTI (M5S) sottolinea che oltre ai costi della mediazione gravano sui cittadini anche costi ulteriori, dei quali occorre tenere conto.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che sia accantonato anche l'emendamento Bonafede 84.80.

Giuseppe LAURICELLA (PD) esprime imbarazzo per il fatto che si preveda un tariffario per un procedimento rispetto al quale il cittadino è obbligato, non ha possibilità di scelta.

In via generale, ritiene che sarebbe opportuno abbassare le imposte da pagare, anche con riferimento ai ricorsi davanti al TAR ai quali molti imprenditori oggi rinunciano a causa dei costi.

Evidenzia, pertanto, la necessità di trovare una soluzione di equilibrio tra le esigenze di cassa dello Stato e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, che dovrebbe prevalere.

Nazzareno PILOZZI (SEL) osserva che la *ratio* dell'emendamento Bonafede 84.80 è di escludere il compenso per l'organismo di mediazione nel caso in cui al primo tentativo non si raggiunga un accordo.

Donatella FERRANTI (PD) fa presente che gli emendamenti in esame si riferiscono al primo incontro che avviene nell'ambito della media conciliazione obbligatoria, per cui la *ratio* comune è volta ad escludere che venga richiesto un compenso se il primo incontro non produce alcun risultato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, richiamando le considerazioni svolte dal deputato Ferranti, fa presente che in realtà

l'emendamento 84.40 è più generico nella sua formulazione.

Ettore ROSATO (PD), in relazione alla precisazione effettuata dal relatore, osserva che sarebbe opportuno riprendere l'emendamento Ferranti 84.15, che si riferisce espressamente al primo incontro.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ribadisce l'esigenza di modificare l'articolo 84 nella parte concernente l'indennità di mediazione, in quanto ritiene che lo Stato non possa imporre delle tasse nel momento in cui obbliga un cittadino a seguire un determinato rito.

Enrico ZANETTI (SCpI) esprime l'assenso da parte del suo gruppo in ordine all'approvazione di una proposta emendativa formulata in modo tale da escludere l'indennità di mediazione nel caso di mancato accordo al primo incontro.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, alla luce degli interventi svolti, propone di riformulare l'emendamento Bonafede 84.80 (*vedi allegato*). Precisa altresì che il termine compenso esclude la parte relativa al rimborso delle spese sostenute, riferendosi espressamente all'indennità di mediazione.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sull'emendamento Bonafede 84.80, nella nuova formulazione proposta dai relatori.

Andrea COLLETTI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Bonafede 84.80 e lo sottoscrive.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bonafede 84.80 (*nuova formulazione*).

La seduta, sospesa alle 23.10, è ripresa alle 00.40 del 16 luglio 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente che l'esame riprende dagli emendamenti

accantonati. Esprime, anche a nome del relatore per la V Commissione, invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Daniele Farina 72.03, segnalando la possibilità di presentare un ordine del giorno in materia.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giulio MARCON (SEL) insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo 72.03.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Daniele Farina 72.03.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sull'emendamento Corsaro 73.81, a condizione che sia riformulato come segue: «*Al comma 4, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.*».

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la V Commissione, parere conforme a quello espresso dal rappresentante del Governo.

Massimo Enrico CORSARO (FdI) accetta la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Corsaro 73.81 (*nuova formulazione*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, propone di tenere fermo l'accantonamento degli emendamenti Daniele Farina 73.60, Nuti 73.30, Bonafede 73.26 e Ferranti 73.14. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti 75.3 del Governo e Ferranti 75.2.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti 75.3 del Governo e Ferranti 75.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bonafede 76.1.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, con riferimento all'emendamento Bonafede 76.1, precisa come, al di là del merito, sussistano anche ragioni procedurali che non consentirebbero l'ampliamento a figure professionali ulteriori rispetto ai notai per la fattispecie oggetto dell'emendamento. In ogni caso, trattandosi di un problema soprattutto procedurale e non avendo il Governo una contrarietà di principio, esprime, ad una più attenta valutazione, parere favorevole sull'emendamento 76.1.

Andrea COLLETTI (M5S) ringrazia per il parere favorevole e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bonafede 76.1.

Massimo Enrico CORSARO (FdI), pur esprimendo apprezzamento per l'emendamento 76.1, osserva come il parere favorevole sia un primo passo avanti e rileva come il tema non sia quello di allargare agli avvocati, quanto quello di mettere i cittadini nelle condizioni di potere scegliere liberamente il professionista da cui farsi assistere.

Enrico ZANETTI (SCpI) si associa alle valutazioni espresse dall'onorevole Corsaro.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bonafede 76.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, nel fare presente come, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bonafede 76.1 risulti assorbito l'emendamento La Russa 76.4. Esprime parere contrario sugli emendamenti Gitti 77.6, Ferranti 77.2 e Bonafede 77.5.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) chiede la votazione per parti separate sull'emendamento Gitti 77.6, nel senso di votare separatamente i due commi dell'emendamento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che la richiesta non può essere accolta dato il tenore integralmente sostitutivo dell'emendamento Gitti 77.6.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gitti 77.6.

Donatella FERRANTI (PD) insiste per la votazione dell'emendamento a sua firma 77.2, sottolineando come esso sia strettamente connesso all'emendamento 77.1. a sua prima firma precedentemente approvato dalle Commissioni.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 77.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ferranti 77.2, risulta precluso l'emendamento Bonafede 77.5. Anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime quindi parere contrario sull'emendamento Gitti 78.2.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gitti 78.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime quindi parere contrario sul subemendamento Molteni 0.81.2.1 e parere favorevole sull'emendamento 81.2 del Governo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono il subemendamento Molteni 0.81.2.1.

Matteo BRAGANTINI (LNA) con riferimento all'emendamento del Governo 81.2, osserva come la questione degli incarichi extragiudiziari si sia posta anche nella precedente legislatura allorché si decise di adottare una linea restrittiva. Rileva quindi come, anche in considerazione delle lentezze del sistema giudiziario, non appaia opportuno distogliere magistrati dall'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI osserva come la norma di cui si chiede l'abrogazione risale al 1941 ed è ormai anacronistica, vietando solo a talune figure apicali l'esercizio di incarichi extragiudiziali fuori dal distretto di appartenenza, con la realizzazione di evidenti paradossi e precludendo quindi la possibilità a questi magistrati di essere impiegati in commissioni di studio dello stesso Ministero della giustizia.

Maino MARCHI (PD) rileva come già sia problematico discutere di giustizia civile nell'ambito di un provvedimento *omnibus*, pur comprendendone le ragioni in una chiave di rilancio della competitività del Paese, osservando come la disposizione proposta dal Governo non sembrerebbe essere riconducibile a tali finalità. Ne suggerisce pertanto il ritiro.

Andrea COLLETTI (M5S), richiamando le osservazioni del sottosegretario, osserva come gli incarichi extragiudiziali andrebbero vietati per tutti i magistrati. Esprime quindi forti perplessità in ordine all'ammissibilità stessa della proposta emendativa in esame.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ribadisce la sua contrarietà alla proposta emendativa del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, osserva come non vi siano le condizioni per l'approva-

zione della norma proposta dal Governo, in quanto non riconducibile a logiche di semplificazione né al rilancio economico del Paese.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, apprezzate le circostanze, ritira l'emendamento 82.1 del Governo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'emendamento Covello 82.38 è stato ritirato.

Giampaolo GALLI (PD) chiede i motivi che sono alla base del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sul proprio emendamento 82.26, volto a rafforzare la tutela dei creditori nel cosiddetto concordato in bianco, istituto che ha dato luogo ad abusi diffusi.

Francesco BOCCIA, *presidente V Commissione e relatore della medesima*, fa presente che da parte sua non vi è un parere contrario ma un invito al ritiro sull'emendamento Galli 82.26, che affronta un tema importante per il quale peraltro non vi sono le condizioni per intervenire in questa sede. Auspica tuttavia che il Governo possa adottare quanto prima un provvedimento al riguardo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI fa presente che ad avviso del Governo l'emendamento in questione fa sì che, da un lato, l'abbreviazione eccessiva dei termini del concordato in bianco ne vanifichi la funzione e, dall'altro, che la nomina obbligata del commissario aggravi i costi della procedura.

Giampaolo GALLI (PD) alla luce di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo ritira il proprio emendamento 82.26.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Ferranti 82.1 e 82.2 nonché sull'emendamento Bonafede 82.15. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti De Micheli 82.9 e Censore 82.40, che risultano da una

riformulazione degli emendamenti De Micheli 78.4 e Censore 78.7. Invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Covello 82.02 e Bonifazi 82.010.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) ritira i propri emendamenti 82.1 e 82.2.

Francesca BUSINAROLO (M5S) illustra l'emendamento Bonafede 82.15, di cui è cofirmataria, ricordando che esso è espressione delle difficoltà rappresentate nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione giustizia. Il rischio è quello di un aggravio ulteriore sui cancellieri ed invita quindi le Commissioni a votare favorevolmente.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede al Governo i motivi che sono alla base dell'espressione di un parere contrario sull'emendamento Bonafede 82.15.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI evidenzia come il parere contrario sia dovuto in primo luogo ad un problema di trasparenza e, al temo stesso, va considerato che nel testo si è ristretto l'ambito solo alla situazione finanziaria.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rileva come, nel testo attuale, viene previsto come obbligo a carico del debitore il fatto che il cancelliere debba pubblicare nel registro delle imprese la situazione finanziaria dell'impresa. Ribadisce dunque l'inopportunità dell'attuale formulazione.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI rileva come l'onere del debitore sia quella di depositare la situazione finanziaria dell'impresa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafede 82.15. Approvano quindi gli identici emendamenti De Micheli 82.39 e Censore 82.40.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Covello 82.02 è stato ritirato. Comunica quindi che, riguardo all'articolo aggiuntivo Bonifazi 82.010, in assenza del presentatore, s'intende vi abbia rinunciato. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Ferranti 84.1 nonché sull'emendamento 84.5 a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*). Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Zanetti 84.100.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI si rimette alla Commissioni riguardo all'emendamento Ferranti 84.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 84.1.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, intervenendo riguardo alla nuova formulazione proposta rispetto all'emendamento Ferranti 84.5, prende atto dell'allungamento a 4 anni del termine ivi previsto ma deve evidenziare come sia a suo avviso incongruo prevedere sin d'ora una durata per un istituto appena introdotto. Invita quindi le Commissioni a valutare attentamente tale aspetto che appare un limite troppo forte e dà un messaggio sbagliato. Concorda invece sul monitoraggio a cura del Ministero della giustizia e sull'opportunità di riferire al Parlamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Ferranti 84.5 (*nuova formulazione*) e l'emendamento Zanetti 84.100.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Ferranti 84.20.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il suo emendamento 84.20.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 84.6.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI dichiara che il Governo si rimette alle Commissioni sull'emendamento Ferranti 84.6.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 84.6.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Ferranti 84.21.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il suo emendamento 84.21.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 84.3, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungervi, in fine, il seguente periodo: « Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche ».

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donatella FERRANTI (PD) riformula il suo emendamento 84.3 nei termini indicati dal relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 84.3 (*nuova formulazione*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Ferranti 84.7.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il suo emendamento 84.7.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Ferranti 84.16.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il suo emendamento 84.16.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ferranti 84.09.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donatella FERRANTI (PD) insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 84.09, che è strettamente collegato al suo emendamento 84.6, che è stato approvato.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Ferranti 84.09.

Elena CENTEMERO (Pdl) ritira il suo articolo aggiuntivo 84.08.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina all'1.35 di martedì 16 luglio 2013.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 53 dell'11 luglio 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a pagina 9, prima colonna, le righe dalla quarantatreesima alla quarantottesima sono soppresse;

a pagina 32, seconda colonna, quarantaquattresima riga, la parola « Rughetti » è sostituita con « Sani »;

a pagina 34, prima colonna, diciassettesima riga, dopo le parole « Centemero 61.31 » sono aggiunte le seguenti « , Covello 61.25 ».

ALLEGATO 1

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(C. 1248 Governo).****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 63.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: amministrativi aggiungere le seguenti: magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno 5 anni.

63. 2. (Nuova formulazione) Ferranti.

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: da non più di tre anni al momento della presentazione della domanda.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.

63. 1. (Nuova formulazione) Ferranti.

ART. 65.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura ed i Consigli degli Ordini Distrettuali, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.

65. 13. La Russa, Corsaro.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore età anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo.

65. 1. (Nuova formulazione) Ferranti.

ART. 69.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato.

69. 1. (Nuova formulazione) Ferranti.

ART. 73.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un punteggio di laurea non inferiore a 102/110 con le seguenti: ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110.

73. 10. (Nuova formulazione) Ferranti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ventotto anni con le seguenti: trenta anni.

73. 77. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Inca, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: i tribunali e le Corti di appello con le seguenti: le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni.

73. 1. (Nuova formulazione) Ferranti.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige con le seguenti: le province autonome di Trento e Bolzano e le parole: Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige, con le seguenti: Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

Conseguentemente, al comma 3 e al comma 5, sostituire le parole: Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, con le seguenti: Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

73. 51. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: a parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

73. 11. (Nuova formulazione) Ferranti.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie.

73. 3. Ferranti.

Al comma 4, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo, è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.

73. 81. (Nuova formulazione) Corsaro.

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: secondo programmi che sono indicati alla formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.

***73. 6.** Ferranti.

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: secondo programmi che sono indicati alla formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.

***73. 40.** Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Inca, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora

gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.

73. 5. (Nuova formulazione) Ferranti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Coloro che alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolgono attività di formazione professionale negli uffici giudiziari di cui al comma 1 a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ammessi su loro domanda, da proporsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo *stage* di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Il requisito dell'età anagrafica deve sussistere al momento dell'inizio dell'attività di formazione professionale svolta a norma del citato articolo 37. Il periodo di formazione professionale già svolto presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1 è computato per le finalità previste dai commi 13, 14 e 15.

73. 84. (Nuova formulazione) Fucci.

ART. 74.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 74.

(Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistenti di studio).

1. All'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: « trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo » sono sostituite

dalle seguenti: « sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistenti di studio »;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma: « Il primo presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistenti di studio. I magistrati con compiti di assistenti di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione. ».

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal presente decreto, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistenti di studio.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistenti di studio.

4. Con cadenza annuale il primo presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attività svolta dai magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistenti di studio.

5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A del presente decreto.

6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte suprema di cassazione ai sensi del presente articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centot-

tanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.

Conseguentemente:

a) *sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:* Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione;

b) *sostituire l'allegato A con il seguente:*

Allegato A

Allegato 2

(Articolo 74, comma 5)

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzione	Organico
Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Presidente di sezione della Corte di cassazione	54
Consigliere della Corte di cassazione	303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo	67

74. 5. Il Governo.

ART. 75.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in Camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

***75. 2.** Ferranti.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla

Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in Camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

***75. 3.** Governo.

ART. 76.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la nomina di un notaio, *aggiungere le seguenti:* ovvero di un avvocato con potere di autentica delle firme.

Conseguentemente:

a) *nel medesimo articolo sostituire ovunque ricorra, la parola: notaio con la seguente: professionista incaricato;*

b) *alla rubrica del medesimo articolo la parola: al notaio è sostituita dalla seguente: ad un professionista.*

76. 1. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

ART. 77.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 185-bis, al primo periodo sostituire le parole: deve formulare alle parti con le seguenti: formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia ed alla esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto.

77. 1. *(Nuova formulazione)* Ferranti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 185-bis, sopprimere il secondo periodo.

77. 2. Ferranti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 185-bis, aggiungere infine il seguente periodo: La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione od astensione del giudice.

77. 3. Ferranti.

ART. 79.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: «La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo

comma, numero 4), consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione ».

***79. 7.** *(Nuova formulazione)* La Russa, Corsaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: «La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione ».

***79. 1.** *(Nuova formulazione)* Ferranti.

ART. 80.

Sopprimerlo.

***80. 1.** Ferranti.

Sopprimerlo.

***80. 4.** Farina Daniele, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri, Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Sopprimerlo.

***80. 2.** Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Sopprimerlo.

***80. 3.** Biasiotti.

Sopprimerlo.

***80. 5.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Sopprimerlo.

***80. 7.** La Russa, Corsaro.

ART. 82.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, comma 1, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002.

***82. 39.** (ex 78.4) De Micheli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, comma 1, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002.

***82. 40.** (ex 78.7) Censore, D'Attorre.

ART. 83.

Al comma 1, sostituire le parole: di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio con le seguenti: di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio.

83. 1. (Nuova formulazione) Ferranti.

ART. 84.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) All'articolo 4 il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza ».

84. 2. Ferranti.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) All'articolo 1, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

« a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; ».

***84. 4.** Ferranti.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) All'articolo 1, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

« a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; ».

***84. 57.** Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 5, comma 1 dopo la parola: « medica » inserire le seguenti: « e sanitaria ».

84. 28. Miotto, Lenzi, Bellanova, Biondelli, Bragantini, Casati, Piccione, Sbroliini, Iori, Fossati.

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: è tenuto inserire le seguenti: assistito dall'avvocato.

84. 1. Ferranti.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso, dopo le parole: della domanda giudiziale. aggiungere le seguenti: La presente disposizione ha la durata di quattro anni dall'entrata in vigore della stessa. Al termine dei due anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

84. 5. (Nuova formulazione) Ferranti.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: procedibilità della domanda giudiziale, aggiungere le seguenti: anche in sede di giudizio d'appello.

84. 36. (Nuova formulazione) Chiarelli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: indica l'organismo di mediazione ed.

84. 100. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, la seguente:

c-bis). All'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

84. 17. Ferranti.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) all'articolo 8 comma 1, le parole: « non oltre quindici » sono sostituite dalle seguenti parole: « non oltre trenta ». Nel comma 1, dopo la parola: « istante » si aggiungono le seguenti parole: « Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

84. 15. (Nuova formulazione) Ferranti.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo

che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

84. 6. Ferranti.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: sono di diritto mediatori. aggiungere le seguenti: Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

84. 3. (Nuova formulazione) Ferranti.

Al comma 1, lettera p), sostituire il capoverso comma 5-bis con il seguente:

5-bis. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.

84. 80. (Nuova formulazione) Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

ART. 84-bis.

(Modifica al Codice civile).

1. All'articolo 2643, primo comma, dopo il numero 12 è inserito il seguente:

12-bis) l'accordo che accerta l'usucazione con la sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

84. 09. (ex 84.23) Ferranti.

ALLEGATO 2

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(C. 1248 Governo).****PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: prioritariamente alla fine del periodo con le seguenti: che rispettino i piani di rientro concordati.

0. 3. 05. 1. Rondini.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale).

1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio ».

Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge.

3. 05. Il Governo.

ART. 74.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 74.

(Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistenti di studio).

1. All'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole. « trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « sessantasette magistrati

destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistenti di studio »;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma: « Il primo presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistenti di studio. I magistrati con compiti di assistenti di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione. ».

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal presente decreto, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistenti di studio.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'uf-

ficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistenti di studio.

4. Con cadenza annuale il primo presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attività svolta dai magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistenti di studio.

5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A del presente decreto.

6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte suprema di cassazione ai sensi del presente articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.

Conseguentemente:

a) *sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:* Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione;

b) *sostituire l'allegato A con il seguente:*

Allegato A

Allegato 2

(Articolo 74, comma 5)

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzione	Organico
Primo presidente della Corte di cassazione	1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Presidente di sezione della Corte di cassazione	54
Consigliere della Corte di cassazione	303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo	67

74. 5. Il Governo.

ART. 75.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in Camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

75. 3. Il Governo.

ART. 81.

Al comma 01 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui

al presente comma entra in vigore il 1° gennaio 2016. Fino a tale data l'incompatibilità di cui all'articolo 17 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 deve intendersi estesa anche al domicilio ai sensi dell'articolo 43 del codice civile.

0. 81. 2. 1. Molteni, Attaguile.*Premettere il seguente comma:*

01. L'articolo 17 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è abrogato.

81. 2. Il Governo.